

COMUNE DI CASTELFONDO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'USO

DI ANTIPARASSITARI

ART. 1

USO DI ANTIPARASSITARI.

E' fatto obbligo usare gli antiparassitari esclusivamente per scopi agricoli nel più assoluto rispetto della pubblica incolumità e proprietà privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei vari presidi sanitari e soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza.

E' vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.

In ogni periodo è sconsigliato l'uso dei diserbanti.

ART. 2

MODALITA' DI PREPARAZIONE E DI TRATTAMENTO.

Sia in sede di preparazione che di irrorazione va evitato che le miscele antiparassitarie vadano a raggiungere edifici pubblici o privati, nonché i luoghi pubblici.

I trattamenti andranno effettuati sempre in assenza di vento onde evitare che i prodotti abbiano a disperdersi altrove tramite le correnti aeree.

ART. 3

USO DI ATOMIZZATORI - ORARIO DEI TRATTAMENTI.

L'uso di atomizzatori in prossimità di abitazioni, edifici e luoghi pubblici è vietato in una fascia di rispetto compresa in metri 30 (trenta) dal confine o pertinenza di abitazione (giardino - orto - incolto) ed in un minimo di metri 50 (cinquanta) dalle abitazioni.

Entro tale fascia il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance), indirizzando il getto verso il fondo agricolo.

I trattamenti in prossimità delle abitazioni sono vietati dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

I trattamenti in prossimità di edifici e luoghi pubblici sono vietati dalle ore 8,00 alle ore 18,00, quelli in prossimità di scuole sono vietati dalle ore 7,30 alle ore 18,00.

E' obbligo dell'operatore agricolo avvisare preventivamente gli abitanti delle strutture succitate dell'intervento che si accinge ad effettuare.

ART. 4

CAUTELE DA OSSERVARSI IN FASE DI TRATTAMENTO.

Nei fondi che si trovano lontani dalle abitazioni è comunque necessario impedire che il getto vada a raggiungere persone soprattutto lungo strade, ferrovie, passi pubblici, percorsi qualsiasi al fine di evitare di investire con i prodotti antiparassitari persone o mezzi transitanti nelle vicinanze. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

ART. 5

PREPARAZIONE DI MISCELE.

Si raccomanda di usufruire delle apposite vasche per il prelievo delle miscele.

La preparazione delle miscele è vietata nelle zone attrezzate al riempimento d'acqua degli atomizzatori (caricabotte), nonché sulle piazze, vie, in prossimità di fontane, corsi d'acqua, pozzi, opere di presa di acquedotti.

Si consiglia l'uso di prodotti antischiuma nella preparazione delle miscele antiparassitarie.

ART. 6

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE.

Il lavaggio delle attrezzature è vietato nei posti pubblici o privati evidenziati nel precedente art. 5 e comunque in luoghi in cui il prodotto potrebbe contaminare falde o corpi idrici destinati per l'approvvigionamento idropotabile.

E' proibita la formazione di pozzanghere.

ART. 7

CIRCOLAZIONE SU STRADA.

Durante la circolazione su strade gli atomizzatori di qualsiasi tipo devono essere spenti.

E' vietato lo spandimento di miscele antiparassitarie durante il percorrimto di strade pubbliche.

ART. 8

CONTENITORI.

I contenitori (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti) degli antiparassitari, a contatto con la sostanza stessa, non devono essere gettati assieme ai comuni rifiuti, ma conferiti negli appositi contenitori.

ART. 9

DEPOSITI PER IL COMMERCIO DI PRESIDII SANITARI.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, i depositi per il commercio e la vendita di presidi sanitari, ivi compresi i centri per la distribuzione collettiva delle miscele antiparassitarie (vasche), devono possedere i sottoelencati requisiti:

- a - idoneità dell'impianto elettrico;
- b - dotazione dei locali di sufficienti ed idonei mezzi di estinzione incendi;
- c - idoneità ed adeguatezza dei servizi igienici e di pronto soccorso;
- d - deposito nei locali solamente di presidi sanitari e non di altri prodotti o materiali diversi, con esclusione di conseguenza dell'accesso di personale non autorizzato;
- e - i locali adibiti a deposito non devono essere posti nei piani interrati, qualora questi possano subire allagamenti;
- f - pavimenti e preferibilmente anche pareti dei depositi devono possedere superfici uniformi e lavabili;
- g - i locali devono essere dotati di un buon sistema di areazione;
- h - per l'uso dei locali è necessaria l'autorizzazione dei Vigili del fuoco, dell'Ufficiale sanitario, del Servizio prevenzione della Provincia Autonoma di Trento, Settore Prevenzione, ex E.N.P.I.- ex A.N.C.C.

Entro il mese di marzo 1990 i depositi debbono essere adeguati alle norme sopra riportate.

ART. 10

VIGILANZA

Organi deputati alla vigilanza sul presente Regolamento sono:

Vigili urbani, guardie forestali, guardiacaccia, guardia-pesca, tecnici di igiene e tutti gli organi di P.S.

ART. 11

SANZIONI

L'inosservanza delle predette norme comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni da f. 100.000 (centomila) a f. 300.000 (trecentomila).

ART. 12

LUOGHI PUBBLICI

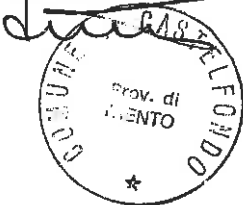
I luoghi pubblici cui si fa riferimento nel presente Regolamento, in particolare agli articoli 2 e 3, comprendono vie, piazze e piazzali pubblici situati all'interno dell'abitato, cimiteri comunali e parrocchiali, campi ed aree sportive, parchi pubblici e zone a verde attrezzato.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 26 aprile 1989, n.ro 37.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

[Signature]

IL SINDACO



IL SEGRETARIO

[Signature]

Pubblicato all'Albo Comunale per otto giorni consecutivi dal 03 maggio 1989 al 11 maggio 1989.



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Il Sindaco dichiara che la Giunta Provinciale, nella seduta del 23 giugno 1989, sub. n.ro 6473/2-R, ha preso atto dell'esecutività del provvedimento per decorrenza dei termini. Peraltro il Medico Provinciale ha espresso parere favorevole in merito.



IL SINDACO

[Signature]

Ripubblicato all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20 LUG. 1989
.....al..... 5. AGO. 1989.....
Li..... 5. AGO. 1989.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]